

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **INSEGNAMENTO SUPERIORE**

Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università ([STE n° 15](#)), aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 20 aprile 1954.

In base a tale Convenzione, le Parti riconoscono, ai fini dell'ammissione alle proprie università, l'equivalenza dei diplomi d'accesso alle università di altre Parti, nei casi in cui le ammissioni siano sottoposte al controllo dello Stato.

* * *

Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari ([STE n° 21](#)), aperto alla firma a Parigi, il 15 dicembre 1956.

Entrata in vigore : 18 settembre 1957.

La Convenzione tende ad assicurare il riconoscimento – da parte dell'università di origine – del periodo di studi effettuato da uno studente in un lingua viva presso l'università di una delle Parti. Inoltre, accordi unilaterali o bilaterali individueranno le condizioni in presenza delle quale un esame superato da uno studente durante il suo periodo di studi all'estero potrà essere considerato come equivalente ad un esame simile superato presso la sua università di origine.

* * *

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie ([STE n° 32](#)), aperto alla firma a Parigi, il 14 dicembre 1959.

Entrata in vigore : 27 novembre 1961.

La Convenzione si applica solo ai titoli di studio rilasciati in seguito ad un corso di studi universitari. Essa non riguarda pertanto esami intermedi, come quelli che possono svolgersi alla fine di un anno.

Il titolare di una laurea o diploma attestante gli studi presso un'università di una delle Parti della Convenzione, può seguire degli studi universitari ulteriori (generalmente un corso postlaurea) in ogni altra Parte, alle stesse condizioni previste per i cittadini di quello Stato aventi qualifiche della "stessa natura". Inoltre, il titolare di una laurea o diploma conferito da una delle Parti può usare il titolo accademico corrispondente, con l'indicazione della sua provenienza, in ogni altra Parte.

Se i requisiti richiesti dal il Paese di origine ed il Paese in cui si intende proseguire gli studi sono differenti, il riconoscimento del titolo di studio straniero può essere subordinato al superamento di un esame complementare, in una lingua o in un settore particolare.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (STE n° 49), aperto alla firma a Strasburgo, il 3 giugno 1964.

Entrata in vigore : 4 luglio 1964.

Il Protocollo aggiuntivo completa la Convenzione (STE no. 15) estendendo le sue previsioni a favore delle persone titolari di diplomi che permettono l'accesso ad istituti universitari, e che sono rilasciati da istituti riconosciuti ufficialmente da una Parte, operanti al di fuori del suo territorio nazionale, ed i cui diplomi sono equiparati dalla Parte a quelli conseguiti sul proprio territorio.

* * *

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all'estero (STE n° 69), aperto alla firma a Parigi, il 12 dicembre 1969.

Entrata in vigore : 2 ottobre 1971.

L'Accordo tende ad incoraggiare lo scambio di studenti tra le Parti, stimolando le autorità nazionali ad applicare i loro programmi di sostegni finanziari agli studenti anche ai periodi di studi compiuti all'estero, in altri Paesi parte.

* * *

Convenzione europea sull'equivalenza generale dei periodi di studi universitari (STE n° 138), aperto alla firma a Roma, il 6 novembre 1990.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1991.

La Convenzione tende ad agevolare la mobilità degli studenti tra differenti università durante il loro corso di studi.

Essa costituisce la base giuridica per il riconoscimento, da parte dell'Università di origine di uno studente, di un periodo trascorso presso un'Università all'estero, non necessariamente attestato da un certificato. Questo riconoscimento necessita che ci sia stato un previo accordo in questo senso tra le due Università in questione.

* * *

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea (STE n° 165), aperto alla firma a Lisbona, il 11 aprile 1997.

Entrata in vigore : 1° febbraio 1999.

La Convenzione è stata elaborata congiuntamente dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO. Essa tende ad armonizzare il quadro giuridico a livello europeo ed a sostituire nel lungo termine sei altri trattati in vigore in questo campo adottati nell'ambito del Consiglio d'Europa o dell'UNESCO.

La Convenzione ha per scopo di facilitare il riconoscimento da una Parte delle qualificazioni rilasciate da un'altra. Essa prevede che l'esame dei documenti devono essere fatti in modo equo ed in un termine ragionevole. Il riconoscimento di una qualificazione può essere rifiutato solo se quella sia sostanzialmente differente da quelle rilasciate dal paese ospite ed spetterà all'istituto di riconoscimento di provare ciò. Le Parti indicano a l'uno dei depositari della Convenzione le autorità competenti incaricate di prendere le diverse decisioni in materia di riconoscimento.

Due organi, vale a dire il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche concernenti l'insegnamento superiore nella regione europea ed la Rete europea dei Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica (ENIC) controllano, promuovono ed agevolano l'applicazione della Convenzione. Il Comitato è incaricato di promuovere la sua applicazione e di controllare la sua realizzazione. A tale fine, esso può adottare, alla maggioranza delle Parti, delle raccomandazioni, delle dichiarazioni, dei Protocolli e dei codici di buona condotta. Il Comitato chiede il parere della Rete ENIC prima di prendere le sue decisioni. Quanto alla Rete, questo sostiene ed aiuta la messa in opera pratica della Convenzione da parte delle autorità nazionali.

Fonte Ufficio dei Trattati del Consiglio d'Europa su <https://conventions.coe.int>